

Deliberazione 6 maggio 2004

Integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, in materia di priorità di dispacciamento delle unità di produzione combinata di energia elettrica e calore nel primo periodo di esercizio delle medesime (deliberazione n. 71/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2004

- Visti:
 - la legge la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), in particolare l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 11, commi 2 e 4;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
 - il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico);
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo Integrato);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;
 - la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

- Considerato che:
 - l'attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione

- n. 42/02 prevede il rispetto di un indice che tiene conto del risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore e di un indice per la verifica dell'effettiva produzione di energia termica utile da parte dell'unità di produzione, e avviene sulla base delle dichiarazioni trasmesse annualmente dai produttori al Gestore della rete e riferite ai dati di produzione a consuntivo dell'anno solare precedente;
- conseguentemente, la priorità di dispacciamento, così come gli altri benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, è riconosciuta a titolo definitivo su base annuale alle unità di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti;
 - alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di ottenere il riconoscimento della priorità di dispacciamento, quanto alle unità di produzione in grado di soddisfare, sulla base di dati di progetto e degli esiti dei collaudi, le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio delle predette unità di produzione ed il 31 dicembre dello stesso anno (di seguito: il primo periodo di esercizio);
 - con l'avvio, a far data dall'1 aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il mancato riconoscimento della priorità di dispacciamento per il primo periodo di esercizio comporta la partecipazione delle unità di produzione di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parità di condizioni con le unità di produzione di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03;
 - la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relative alle unità di produzione di cui al precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
 - l'accoglimento della sopra richiamata richiesta comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra sinteticamente delineato a cui potrebbe conseguire l'accesso al beneficio della priorità di dispacciamento con riferimento ad unità di produzione che potrebbero non rispettare le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;
 - la situazione di cui sopra dispiegherebbe effetti gravemente pregiudizievoli della certezza degli esiti del mercato regolamentato dell'energia elettrica;
 - il limitato periodo di operatività del dispacciamento di merito economico ad oggi maturato non consente di disporre di dati attendibili circa la possibile entità delle situazioni complessive derivanti dal riconoscimento della priorità di dispacciamento ad unità di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la priorità di dispacciamento riconosciuta senza titolo non è risultata determinante ai fini dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta;

- Ritenuto opportuno prevedere che:
 - sia riconosciuta agli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore la facoltà di avvalersi della priorità di dispacciamento per il primo periodo di esercizio, presentando al Gestore della rete, nonché all’Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02; ciò al fine di riconoscere da subito alle unità di produzione che garantiscono un significativo risparmio di energia primaria il beneficio della priorità di dispacciamento;
 - i soggetti che hanno esercitato la predetta facoltà provvedano ad informare immediatamente l’Autorità e il Gestore della rete riguardo a situazioni in cui non siano in grado, per cause sopravvenute, di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;
 - l’Autorità, ferme restando le verifiche previste dalla deliberazione n. 42/02, controlli altresì, anche avvalendosi della Guardia di Finanza secondo le modalità e i criteri che verranno definiti in applicazione della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse al fine di ottenere la priorità per il dispacciamento per unità di produzione per il primo periodo di esercizio;
 - per ragioni di garanzia della certezza degli esiti del mercato, il riconoscimento della priorità di dispacciamento non venga meno per il primo periodo di esercizio anche nel caso in cui detto riconoscimento sia stato ottenuto in carenza di titolo;
 - l’utente del dispacciamento, in caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico corrispettivo di dispacciamento, ciò che si rende necessario al fine di prevenire comportamenti opportunistici;
 - il corrispettivo di cui al precedente alinea sia quantificato pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di cui all’articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, in ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell’assegnazione del diritto di immissione dell’energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - la destinazione dell’eventuale gettito derivante dalla applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea sia definita con successivo provvedimento dell’Autorità

DELIBERA

- Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Modifiche della deliberazione n. 168/03

- 1.1 All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le parole “(di seguito: Testo integrato)”, sono aggiunte le parole “, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 42/02,”.
- 1.2 All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la definizione di prelievo residuo di area è inserita la seguente definizione:
- “• **primo periodo di esercizio** è il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;”
- 1.3 Dopo il Titolo 4 della Parte II della deliberazione n. 168/03, è inserito il seguente Titolo 5:

“TITOLO 5 DISPACCIAMENTO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE NEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO

Articolo 42.1

Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al beneficio della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

- 42.1.1 L'utente di dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio di detta unità, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f) della medesima deliberazione.
- 42.1.2 Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 10 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La qualifica di cogeneratore ai fini della priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'accoglimento della richiesta e fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.2.1.
- 42.1.3 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause

sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogeneratore ai fini della priorità di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio.

Articolo 42.2

Verifiche delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione relative al primo periodo di esercizio

- 42.2.1 L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Guardia di Finanza ai sensi della deliberazione 22 aprile 2004, n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 al fine di ottenere la qualifica di cogeneratore per la priorità di dispacciamento per il primo periodo di esercizio. Qualora la verifica dia esito negativo, detta qualifica, riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1, viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.
- 42.2.2 Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 42.1, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02, deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02, con riferimento al primo periodo di esercizio.
- 42.2.3 Qualora le verifiche di cui ai commi 42.2.1 e 42.2.2, diano esito negativo, l'utente di dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 42.2.4 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.2.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.5, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera b).
- 42.2.5 In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al comma 42.2.1 e al comma 42.2.2, non determina il venir meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.”

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Con successivi provvedimenti, l'Autorità determina la destinazione del gettito rinveniente dal corrispettivo di cui all'articolo 42.2, comma 42.2.3, della deliberazione n. 168/03.
- 2.2 Gli articoli 42.1 e 42.2 della deliberazione n. 168/03 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
- 2.3 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

6 maggio 2004

Il Presidente A. Ortis